

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

EVISO S.P.A., (di seguito "EVISO" o il "Fornitore"), società con sede legale in corso Luigi Einaudi 3, 12037 Saluzzo (CN) - si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica e/o gas naturale necessari a soddisfare il proprio fabbisogno all'indirizzo di fornitura indicato nel modello "Modulo di Adesione per la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale" per clienti finali domestici e non domestici (di seguito denominato "Modulo di Adesione") che unitamente alle presenti "Condizioni Generali di fornitura di energia elettrica e gas naturale" (di seguito "Condizioni Generali") nonché alle "Condizioni Particolari di fornitura" (di seguito "Condizioni Particolari") alla Scheda sintetica di cui all'All. A del "Codice di condotta commerciale" (Del. ARERA 366/2018/R/COM), alla "Scheda di confrontabilità" (solo clienti energia elettrica), all'Informativa relativa al diritto di ripensamento ex D. Lgs. n. 206/2005 "Codice del Consumo" e ss.mm.ii., ove previsti, all'Informativa Privacy, costituiscono il "CONTRATTO". EVISO, inoltre, si impegna a prestare ulteriori servizi eventualmente richiesti dal CLIENTE nei modi, nei tempi e secondo le condizioni economiche indicate negli appositi modelli prestabiliti dalla azienda. Il CLIENTE ed EVISO saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI". Il contratto si intende valido anche per l'attivazione di una sola fornitura.

ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI, IMPEGNI DEL CLIENTE ED UTILIZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

2.1 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle "Condizioni Particolari", nelle presenti "Condizioni Generali" e nel "Modulo di Adesione", prevalgono le "Condizioni Particolari".

2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a EVISO perché proceda in suo nome e per suo conto a comunicare il recesso al precedente fornitore secondo i termini e le modalità di cui all'Allegato A alla Del 302/2016/R/com e ss.mm.ii. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

2.3 IMPEGNI DEL CLIENTE. Il CLIENTE dichiara e garantisce a EVISO che: a) il punto di prelievo e/o punto di riconsegna indicato nel modulo di adesione risulta già adeguatamente collegato alle rispettive reti di distribuzione locale e le opere realizzate per collegare i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile e in grado di soddisfare i propri fabbisogni energetici e/o di gas naturale mentre il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore; b) i propri impianti sono conformi alla normativa di volta in volta applicabile in materia di sicurezza, prevenzione e alle disposizioni antinfortunistiche; c) ha legittima disponibilità dell'immobile in cui è situato il punto di prelievo e/o di riconsegna oggetto di contratto e i propri impianti regolarmente connessi; d) non ha obbligazioni insolute con EVISO, con il precedente fornitore e/o con le società di distribuzione e le società di trasporto; e) non si trovi in stato di insolvenza/decozione o soggetto a procedure concorsuali e non abbia subito iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti durante i cinque anni precedenti alla stipulazione del contratto; f) il codice fiscale ed IBAN forniti in sede di stipula del contratto risultano corretti in ogni loro parte; g) il codice IBAN risulti attivo e aderente al circuito SEPA. Il CLIENTE assume la re-sponsabilità dell'esattezza di quanto dichiarato ai soprastanti punti e in caso di dichiarazione mendace manleva e tiene indenne EVISO da ogni responsabilità da essa derivante. Restano a carico esclusivo del CLIENTE tutti gli eventuali oneri, sanzioni penali o corrispettivi in genere che EVISO fosse tenuta a corrispondere a qualsiasi titolo, a qualunque persona fisica o giuridica in conseguenza o a causa di quanto dichiarato dal CLIENTE.

2.4 In tutti i casi ove gli impianti del CLIENTE non fossero rispondenti a disposizioni dichiarate ai punti a) o b) del precedente art. 2.3, il CLIENTE si impegna a provvedere tempestivamente al loro adeguamento ed a sostenere i relativi costi. In tal caso il CLIENTE stesso prenderà i necessari accordi con le società di distribuzione, consentendo a EVISO di effettuare le opportune verifiche ed esibendo su richiesta di EVISO la documentazione comprovante la sicurezza dei propri impianti, senza che ciò comporti alcun obbligo per EVISO. In caso di rilevate irregolarità, EVISO potrà sospendere la somministrazione sino a quando il CLIENTE non avrà rimediato alle irregolarità a proprie cure e spese. Qualora il CLIENTE non provveda a porre rimedio entro cinque giorni lavorativi dall'accertamento della irregolarità, EVISO avrà facoltà di sospendere la somministrazione o risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fatto salvo il diritto per EVISO al risarcimento per ogni eventuale danno subito e/o per eventuali rimborsi richiesti da soggetti terzi. Nel caso di risoluzione perché il CLIENTE cessa di avere la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati gli impianti del CLIENTE, questi resterà responsabile anche per il pagamento dei costi fissi e variabili, relativi ai servizi e ai consumi energetici successivi, comprese le spese di disattivazione della fornitura e ogni eventuale conguaglio, sino a ricezione da parte di EVISO di idonea comunicazione (PEC o raccomandata a/r) del CLIENTE circa

la cessazione di tale disponibilità.

2.5 In caso di richiesta di voltura, subentro, attivazione e/o modifiche di uso o potenza, il CLIENTE deve inoltrare ad EVISO: a) la modulistica compilata e firmata, corredata di copia del documento di identità e visura camerale o attribuzione del CF/P. IVA (solo in caso di richiesta pervenuta da canale scritto in assenza di autorizzazione del CLIENTE alla registrazione telefonica); b) documento o dichiarazione di legittimo possesso o detenzione dell'immobile per il quale si chiede la fornitura in base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.L. 47/2014, convertito in Legge 80/14 (Piano casa); c) eventuali dichiarazioni di estraneità al debito laddove applicabili ad esclusione dei casi di correlazione tra le parti per cui il nuovo intestatario risponderà del debito pregresso verso EVISO; d) contratto di fornitura compilato in ogni sua parte. In caso di mancanza o incompletezza della documentazione richiesta EVISO potrà non dare esecuzione alla richiesta. In caso di invio completo della documentazione, EVISO darà esecuzione alla richiesta ed il contratto con il CLIENTE si intenderà concluso e perfezionato secondo quanto previsto dall'art. 3. In assenza di dichiarazione di estraneità di cui al punto c) che precede, EVISO si riserva di addebitare al CLIENTE i corrispettivi afferenti i consumi ed i costi fissi di fornitura decorrenti dalla data di occupazione dell'immobile, come rilevata dalla documentazione inviata, fatto salvo che sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità tra il CLIENTE e il CLIENTE uscente.

2.6 L'energia elettrica e/o gas naturale non potrà essere utilizzato impropriamente in punti diversi da quelli previsti nel contratto né immagazzinato, né ceduto sotto qualsiasi forma a terzi, ad esclusione dei casi previsti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (già "AEEG", di seguito "ARERA"), Agenzia Dogane e autorità competenti ed in cui il CLIENTE si impegna ad adempiere. L'energia elettrica e/o gas naturale potrà essere utilizzato esclusivamente per gli usi descritti nel modulo di adesione e in conformità alle migliori regole di prudenza e sicurezza. Eventuali diversi usi, compatibili con i precedenti paragrafi ma differenti dagli usi descritti nel modulo di adesione, dovranno essere preventivamente concordati in forma scritta con EVISO. In ogni caso, ove l'utilizzo indicato nel modulo di adesione sia per uso domestico di residenza, il CLIENTE non potrà destinare l'energia elettrica e/o il gas naturale a qualsivoglia altro uso. Sarà facoltà di EVISO, ove emerga un utilizzo diverso e non concordato dell'energia elettrica e/o gas naturale fornito, sospendere la fornitura e/o avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. e/o di modificare unilateralmente le Condizioni Particolari di fornitura, ai sensi dell'art. 4.3 e 14 delle condizioni generali.

2.7 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica clienti p.iva) Qualora il CLIENTE con partita iva, sottoscriva un modulo di adesione e richieda condizioni particolari per clienti non domestici e tale opzione non risulti congruente con i dati comunicati dal SII, il presente contratto cesserà automaticamente di avere efficacia e le Parti dovranno procedere alla conclusione di apposito contratto destinato a clienti domestici previa scelta da parte del CLIENTE di una nuova offerta tra quelle messe a disposizione da EVISO.

2.8 Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di "ETS2" (D.lgs. n. 47/2020, art. 42-ter, come modificato con D.lgs. n. 147/2024), e della classificazione del settore finale di utilizzo del combustibile nell'ambito di detto meccanismo, EVISO attribuirà in automatico ai PDR con uso domestico il codice CRF 1A4B ("Residenziale"), salva diversa comunicazione da parte del medesimo CLIENTE; i CLIENTI altri usi sono tenuti a comunicare ad EVISO, in sede di conclusione del contratto di fornitura, il codice di riferimento secondo le specifiche del Common Reporting Format (CRF), la cui tabella è reperibile anche al seguente link <https://www.ets.minambiente.it/ets2/>, alle FAQ ("Come devono essere classificati i clienti finali") rimanendo inteso che il CLIENTE dovrà comunicare eventuali modifiche in quanto rimane l'unico responsabile di quanto dichiarato nonché di ogni eventuale maggiore onere che dovesse derivare ad EVISO.

2.9 Il CLIENTE si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in sede di stipula del Contratto; inoltre, in merito ai dati tecnici comunicati ad EVISO (ad esempio potenza disponibile, uso e/o tensione) il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione successiva. Eventuali agevolazioni fiscali saranno applicate da EVISO solo a seguito di richiesta scritta da parte del CLIENTE tramite l'apposita modulistica messa a disposizione da EVISO, corredata di quanto previsto per legge a carico del cliente.

Il Fornitore potrà addebitare al CLIENTE i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che derivano da dichiarazione mendaci e incomplete.

ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SOMMINISTRAZIONE. CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE. DIRITTO DI RIPENSAMENTO.

3.1 Il CLIENTE richiede a EVISO la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale mediante la sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Ai fini della validità della richiesta di fornitura, EVISO si riserva il diritto di verificare

la disponibilità del servizio di distribuzione presso il punto di prelievo e/o il punto di riconsegna. L'efficacia del contratto è, altresì, risolutivamente condizionata alla sussistenza di una (o più) delle condizioni previste ai successivi commi 3.3, 3.4.1 e 3.4.2.

3.2 Il CONTRATTO si intende concluso con la ricezione da parte di EVISO del Modulo di Adesione sottoscritto dal CLIENTE, fatto salvo quanto di seguito previsto. Qualora il CLIENTE si sia avvalso per la conclusione del CONTRATTO di tecniche di comunicazione a distanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo on line, anche a mezzo della procedura DOCUSIGN, IBILL, PANDADOC o telefonicamente), il CONTRATTO si intenderà concluso con la ricezione da parte del CLIENTE della conferma di accettazione da parte di EVISO, con mezzo durevole per il tramite di comunicazione scritta o PEC all'indirizzo indicato nel Modulo di Adesione, da effettuarsi senza ritardo e comunque entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del Modulo di Adesione ed in ogni caso prima dell'inizio effettivo della fornitura. In difetto di accettazione espressa da parte di EVISO, il contratto non si intenderà concluso.

3.3 EVISO si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto e la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, a tal fine valendosi del diritto alla risoluzione del contratto nelle forme e nei modi di cui all'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi: a) iscrizione del CLIENTE nel Registro dei Protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive o concorsuali; b) stato di insolvenza o decozione; c) mancato ottenimento da parte di EVISO di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale EVISO ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; d) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi; e) inefficacia o risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili ad EVISO; f) mancata attivazione o mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente; g) il fornitore sia informato del fatto che il CLIENTE sia stato in precedenza titolare del medesimo POD/PDR o di altro POD/PDR interrotto a seguito dell'intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l'intervento stesso; h) il CLIENTE e/o il punto provenga dal Servizio di Salvaguardia, di Default o di Ultima Istanza; i) il POD/PDR non sia accessibile; l) il Fornitore sia informato del fatto che il Distributore ha promosso in passato, nei confronti del CLIENTE, iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell'alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR; fatturandone direttamente al CLIENTE i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati; m) mancato rilascio o integrazione delle garanzie richieste da EVISO; n) morosità pregressa verso EVISO; o) prelievo fraudolento, manomissione del contatore, rottura dei sigilli, allacciamento illegittimo diretto alla rete.

3.4.1 Inoltre, ai sensi dell'art. 6 della Del. ARG/elt 4/08 e ss.mm.ii. dell'ARERA, l'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che il CLIENTE, al momento in cui EVISO richiede al Distributore Locale l'attivazione dei Punti di prelievo, non risulti essere stato sospeso per morosità relativamente ai predetti Punti di prelievo ovvero che non sia pervenuta al Distributore Locale una richiesta di sospensione o non risulti il CLIENTE oggetto di una richiesta di indennizzo nei dodici mesi precedenti la proposta di fornitura; in tale ipotesi EVISO potrà valersi della risoluzione del contratto nelle forme e nei modi di cui all'art. 1456 c.c.

3.4.2 EVISO si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e ss.mm.ii. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e ss.mm.ii. per le forniture di gas naturale, a tal fine il Sistema Informativo Integrato (di seguito SII) o il Distributore Locale, comunicheranno a EVISO le seguenti informazioni: a) se la fornitura è sospesa per morosità; b) il mercato di provenienza; c) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione; d) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata da EVISO e le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi dodici mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna; f) sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo cmor. In caso di effettivo esercizio della revoca, EVISO non darà esecuzione al presente contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

Qualora EVISO, a seguito della presentazione della richiesta di accesso per sostituzione, eserciti la facoltà di revoca dello switch, e/o a seguito della ricezione da parte dell'impresa di distribuzione delle informazioni elencate al precedente paragrafo, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso

dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.5 (per la sola fornitura ad uso domestico) In caso di CLIENTE Consumatore qualora il CONTRATTO sia stato concluso fuori dai locali commerciali di EVISO o mediante tecniche di comunicazione a distanza (ad esempio on line o telefonicamente), il CLIENTE potrà esercitare il diritto di ripensamento, anche con riferimento ad un singolo Punto di Prelievo e/o di riconsegna, senza alcun onere aggiuntivo o obbligo di motivazione, entro 14 (quattordici) giorni solari dalla conclusione del CONTRATTO di cui al punto 3.2. Il predetto termine di 14 (quattordici) giorni per l'esercizio del diritto di ripensamento è prolungato a 30 (trenta) giorni per i contratti conclusi nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del CLIENTE oppure di escursioni organizzate dal Fornitore con lo scopo o con l'effetto di promuovere o vendere prodotti al CLIENTE. Il diritto di ripensamento andrà esercitato con comunicazione esplicita ad EVISO mediante raccomandata a/r o PEC agli indirizzi indicati al successivo art. 19 oppure compilando il modulo di ripensamento disponibile sul sito www.eviso.it, ferma restando, in caso di compilazione on line, la conferma da parte di EVISO dell'avvenuta ricezione del modulo di ripensamento. Ai sensi della normativa applicabile, rimane in capo al CLIENTE l'eventuale onere di dimostrare di avere correttamente e tempestivamente esercitato il diritto di ripensamento. Qualora il CLIENTE non richieda espressamente ad EVISO l'avvio delle attività connesse all'esecuzione del contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, tali attività saranno avviate appena possibile, ma successivamente allo scadere del predetto termine. Il CLIENTE che richieda l'avvio delle attività connesse all'esecuzione del contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento, potrà comunque esercitare entro detto termine il diritto di ripensamento, tranne il caso in cui il contratto sia stato interamente eseguito dal Fornitore; ai sensi di legge il contratto si intende interamente eseguito una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto con il medesimo Fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto.

Il CLIENTE che, dopo avere richiesto l'esecuzione anticipata del contratto, eserciti il diritto di ripensamento sarà tenuto a corrispondere ad EVISO i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto, comprensivi dei costi per le prestazioni effettuate dal Distributore, oltre al corrispettivo per la prestazione commerciale di EVISO per un importo massimo di euro ottocento per ciascuna prestazione. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il CLIENTE è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi della fornitura previsti dal contratto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. La richiesta da parte del CLIENTE di avviare le attività connesse all'esecuzione del contratto prima del decorso del termine per l'esercizio del diritto di ripensamento potrà comportare un anticipo dell'avvio della somministrazione rispetto ai termini indicati nel contratto, ma non garantirà l'avvio della fornitura prima del decorso del termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento.

3.6 Ove il CLIENTE eserciti il diritto di ripensamento la fornitura potrebbe: a) essere garantita, qualora non fosse ancora stata avviata da EVISO, dal precedente fornitore qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di fornitura di ultima istanza previsto per la tipologia di CLIENTE interessato per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal CLIENTE; oppure b) essere avviata da EVISO per il solo tempo necessario per il cambio di fornitore o per provvedere alla chiusura del punto di prelievo e/o di riconsegna ove l'esercizio del recesso sia diretto alla cessazione della presa con disattivazione del punto di prelievo e/o di riconsegna.

SUBENTRO DI NUOVO CLIENTE 3.7 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo CLIENTE su un punto di fornitura attivo (Senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere al FORNITORE la voltura e comunicare l'eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente, che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Il fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al CLIENTE e procedendo alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di fornitura interessato. Il nuovo CLIENTE non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative al/ai POD/PDR oggetto del presente contratto, salvo che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre sulle continuità con il CLIENTE uscente.

3.8 In caso di voltura il richiedente dovrà compilare l'apposita modulistica comunicando a EVISO la lettura del contatore rilevata al momento della richiesta. In tal caso l'avvio dell'esecuzione della fornitura in capo al richiedente coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente, che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell'autolettura o richiesta voltura. Al nuovo CLIENTE si applicherà quanto indicato nell'art. 2.5.

ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

4.1 Il CONTRATTO è a tempo indeterminato.

Le Condizioni Particolari, contenenti le condizioni economiche di fornitura, hanno durata di 12 (dodici) mesi (o diversa durata espressamente prevista), a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale (che possono essere anche distinte). Alla relativa scadenza le Condizioni Particolari saranno tacitamente rinnovate di 12 mesi in 12 mesi, salvo quanto previsto al successivo comma 4.3 e salvo recesso da parte del CLIENTE da esercitarsi nelle forme e nei modi indicati all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali.

4.2 Qualora la data di attivazione della fornitura non coincida con la data indicata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura" del Modulo di Adesione, la decorrenza della fornitura si intenderà differita alla prima data utile successiva; EVISO provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di attivazione mediante idonea comunicazione scritta a mezzo mail o eventuale sms. In ogni caso EVISO non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal CLIENTE, derivanti dal ritardo nell'attivazione della fornitura.

4.3 Alla scadenza delle Condizioni Particolari sarà facoltà di EVISO comunicare in forma scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal CLIENTE, il rinnovo a nuove e differenti condizioni economiche con un preavviso non inferiore a: i) 3 (tre) mesi nel caso di CLIENTE alimentato solo in BT e/o con consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno; ii) 2 (due) mesi nel caso di CLIENTE con almeno un punto di prelievo alimentato in tensione diversa dalla BT e/o con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno. Il rinnovo avviene nel rispetto, ove applicabili, delle previsioni del Codice di Condotta Commerciale, art. 13.7 e ss. e, in particolare: le informazioni di cui al presente comma non potranno essere trasmesse all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di comunicazioni di altra natura e, in ogni caso, congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi originariamente previsti in contratto; in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso della comunicazione, il CLIENTE ha diritto a ricevere un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro. Prima della data di decorrenza del rinnovo proposto, EVISO trasmette al CLIENTE, ove disponga di recapiti idonei a tale scopo forniti dal CLIENTE stesso, apposito avviso dell'avvenuto invio della comunicazione di rinnovo.

Per i Clienti energia elettrica con almeno un punto di prelievo alimentato in tensione diversa dalla BT e/o con consumi di gas naturale complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno EVISO si riserva di comunicare il rinnovo delle Condizioni Particolari anche con comunicazione in bolletta.

In tutti i casi, rimane salva la facoltà del CLIENTE di recedere senza oneri, nei termini e nelle modalità indicati dal fornitore nella comunicazione di rinnovo; in caso di mancato recesso le nuove condizioni si intenderanno accettate dal CLIENTE.

ART. 5 - CONDIZIONI DI FORNITURA

5.1 L'energia elettrica e/o il gas naturale, oggetto del CONTRATTO, sono immessi rispettivamente nella rete nazionale dai fornitori di EVISO, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo art. 12 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Le condizioni tecniche concernenti la fornitura e la misurazione dell'energia elettrica e/o del gas naturale, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono di competenza del Distributore Locale e regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore Locale al quale ogni Punto di Prelievo e/o di riconsegna del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura, quali ad esempio per la fornitura di energia elettrica i corrispettivi CTS e gli aumenti unilaterali di potenza attuati dal distributore per superamenti, come stabilito dalla normativa in materia. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. (di seguito "Terna") relativamente alle forniture di energia e/o gli obblighi di allacciamento di SNAM S.p.A. (di seguito "SNAM") relativamente alle forniture di gas naturale e/o del Distributore Locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici e/o del gas naturale, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO in quanto non ascrivibili a responsabilità di EVISO.

La fornitura di EVISO ai punti di prelievo del CLIENTE non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO,

né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di EVISO. Il CLIENTE è tenuto a comunicare a EVISO ogni variazione dei dati funzionali a una corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione. EVISO non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per incidenti occorsi al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

5.2 RESPONSABILITÀ. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 5.1, EVISO quale "CLIENTE grossista" ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99 e ss.mm. ii. non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, e ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b del D. Lgs. 164/00 e ss.mm.ii, non risponde dei danni causati dal gas naturale somministrato, essendo la stessa EVISO persona giuridica che acquista e vende energia e/o gas naturale senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

5.3 GRUPPO DI MISURA Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate a EVISO, la quale si farà carico di veicolarle al Distributore Locale responsabile del servizio.

5.3.1 EVISO si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di misura di fornitura, quali a titolo esemplificativo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione di fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui al codice di rete (allegato 2 Del. 108/06 e ss.mm.ii.). A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, aumenti di potenza, voltura e subentro, spostamento del gruppo di misura di un sito già attivo.

Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per tutte le prestazioni correlate alla fornitura.

5.3.2 EVISO, su richiesta del CLIENTE o per propria iniziativa ove se ne ravvisi la necessità, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore Locale la verifica, anche in contraddittorio, del gruppo di misura installato presso il Punto di Prelievo del CLIENTE, rimanendo a carico di quest'ultimo le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro gli standard previsti dall'Autorità o dalla normativa vigente. Il CLIENTE sarà tenuto altresì a comunicare ad EVISO, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (cambio contatore, variazione K di trasformazione) e ad inviare copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore Locale. Le predette comunicazioni dovranno pervenire ai recapiti di cui al successivo art. 19. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva verranno addebitati al CLIENTE.

5.3.3 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE: a) il servizio di distribuzione sull'impianto di distribuzione o rete di distribuzione cui è collegato il punto di prelievo e/o punto di riconsegna viene garantito dall'impresa di distribuzione locale che gestisce o è proprietaria dell'impianto stesso; b) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'impresa di distribuzione locale garantisce inoltre le condizioni di sicurezza nello svolgimento di tale servizio e rende disponibile un recapito di Pronto intervento per le emergenze; c) per quanto precede, EVISO non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore.

5.4 La determinazione del corrispettivo inerente la fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale di fatturazione PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dall'allegato A alla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e ss.mm. ii.; il coefficiente di correzione alle condizioni standard dei consumi rilevati presso un punto di riconsegna il cui Gruppo di misura non sia dotato di apparecchiature di correzione elettronica della misura alle condizioni standard, secondo le previsioni di cui all'allegato A alla 570/2019/R/GAS (RTDG) e ss.mm.ii..

Qualora il gas fornito al CLIENTE sia misurato in media pressione o, se in bassa pressione, con l'installazione presso il CLIENTE di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il CLIENTE può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.

5.5 La determinazione del corrispettivo inerente la fornitura risente dell'applicazione di due distinti coefficienti: il potere calorifico superiore convenzionale di fatturazione PCS di un metro cubo di gas distribuito nella località misurato alle condizioni standard, determinato come previsto dal All. A Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e ss.mm. ii.; il coefficiente di conversione dei volumi C, definito dall'articolo 6 della RTDG, con valore C=1. Nel caso in cui il punto di riconsegna ove il gruppo di misura è installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore

del coefficiente C applicabile. Qualora il gas fornito al CLIENTE sia misurato in media pressione o, se in bassa pressione, con l'installazione presso il CLIENTE di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, il CLIENTE può attivarsi a proprie spese affinché il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato.

ART. 6 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

6.1 EVISO applicherà, ai quantitativi di energia attiva mensilmente prelevati da ciascun Punto di Prelievo, e/o ai quantitativi di gas naturale mensilmente prelevati da ciascun punto di riconsegna, le condizioni economiche accettate dal CLIENTE tramite sottoscrizione delle Condizioni Particolari di fornitura, corrispondenti all'offerta accettata dal CLIENTE e riportata nella sezione "Dati tecnici e condizioni economiche di Fornitura" del Modulo di Adesione.

6.2 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica) Il prezzo di cui sopra tiene conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. A tal fine il CLIENTE si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire a EVISO tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentire di partecipare alle assegnazioni sopra citate, in mancanza EVISO si riserva la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

6.3 Il CLIENTE si impegna a versare un deposito cauzionale, fruttifero di interessi, il cui importo sarà calcolato e quantificato in base ai criteri e ai valori indicati nelle Condizioni Particolari di fornitura. Nel caso in cui il deposito cauzionale versato non risulti più adeguato EVISO potrà richiedere, in ogni momento, l'integrazione del deposito cauzionale per la fornitura elettrica in misura proporzionale rispetto all'andamento dell'indice del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica sul mercato nazionale della Borsa Elettrica Italiana (PUN Index GME) ai sensi del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico - TIDE Allegato A alla Delibera ARERA 227/2025/R/eel e ss.mm.ii. Il deposito cauzionale, come sopra determinato, sarà addebitato al CLIENTE, anche in forma rateizzata a discrezione di EVISO, nella prima bolletta utile e non sarà assoggettato ad IVA, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia fiscale. EVISO provvederà, entro 6 (sei) settimane dalla cessazione del contratto e comunque esclusivamente dopo la verifica da parte del Fornitore dell'avvenuto pagamento di tutti gli importi dovuti, a qualsiasi titolo, a restituire al CLIENTE le somme versate a titolo di deposito cauzionale purché risultino interamente adempiute

le obbligazioni derivanti dal CONTRATTO. Diversamente, per soddisfare i propri crediti vantati ad ogni titolo verso il CLIENTE, EVISO potrà rivalersi sulle somme eventualmente versate dal CLIENTE a titolo di deposito cauzionale.

6.4.1 Oltre ai corrispettivi di cui ai punti precedenti, sono a carico del CLIENTE i costi per i servizi di trasporto e distribuzione nonché gli oneri generali di sistema previsti dalla regolazione oltre a qualsivoglia maggiorazione, diritto, tributo, imposta o onere comunque definito applicato dall'Autorità o da Terze Parti che provvederà all'automatico aggiornamento dandone evidenza in fattura, senza necessità di ulteriore comunicazione al CLIENTE. Sono altresì a carico del CLIENTE e si applicano parimenti in automatico ogni eventuale nuova ulteriore componente tariffaria addizionale introdotta dall'Autorità a carico di EVISO successivamente alla stipula del Contratto, incluse anche modifiche o introduzione di nuove tariffe (di qualsiasi natura e tipo) poste a carico di EVISO ai punti di entry dei gasdotti del sistema italiano, oppure del sistema degli stoccaggi.

6.4.2 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica, che abbiano sottoscritto un prezzo orario in corso di validità) Qualora, in corso di vigenza delle Condizioni Particolari di fornitura, il Distributore dovesse modificare e/o sostituire il gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, EVISO applicherà ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di fornitura per i misuratori trattati orari/trattati per fasce orarie.

6.5.1 Sono a carico del CLIENTE i corrispettivi per l'uso delle reti come disciplinato dal TIT (Del. 616/2023/R/eel e ss.mm.ii. e dalla RTTG (Del. 139/2023/R/gas e ss.mm.ii. e dei corrispettivi a copertura degli Oneri di Dispacciamento e Stoccaggio.

6.5.2 (articolo specifico per clienti non domestici per la sola fornitura di energia elettrica) Il prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di fornitura è da intendersi al netto di: a) corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del Distributore Locale (di seguito "opzione tariffaria di trasporto"), comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; b) corrispettivi per il servizio di trasmissione e misura pubblicati periodicamente dall'ARERA, c) componenti ASOS e Arim e componenti UC previste dalla normativa vigente, nonché di eventuali voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA, tra cui il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione, dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica e tutte le componenti passanti, d) corrispettivo relativo ai costi di commercializzazione come descritto sulle Condizioni

economiche di fornitura; e) i corrispettivi a copertura dei costi di dispacciamento, come definiti dal TIDE e ss.mm.ii.; f) imposte erariali ed addizionali garantite sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA; g) un corrispettivo, sia ai volumi prelevati che alle perdite, a copertura degli oneri di sbilanciamento pari al PUN mensile in fascia F1, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 0,049; h) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore Locale.

6.5.3 (articolo specifico per clienti non domestici per la sola fornitura di gas naturale) Il prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di fornitura è da intendersi al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo RTDG e TIVG e successivi aggiornamenti (Del. 532/2025/R/gas, Del. 100/2023/R/com e ss.mm.ii.) e valide nel territorio di ubicazione del Punto di Riconsegna a copertura dei costi di Trasporto, Distribuzione e ulteriori oneri di sistema, oltre che delle imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, dell'IVA e di eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'ARERA o definiti dal Distributore Locale. Tutte le componenti sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore Locale.

6.6.1 (articolo specifico per clienti non domestici per la sola fornitura di energia elettrica) A copertura dei costi per il servizio di trasporto EVISO applicherà mensilmente, ai quantitativi di energia e potenza prelevati presso il Punto di Prelievo del CLIENTE, il corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'Opzione tariffaria prevista dal Distributore Locale, comprensivo dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, le maggiorazioni, le componenti Arim ed ASOS (quest'ultima dovuta per finanziare il sistema degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione), le componenti UC, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA o definite dai Distributori Locali o definite da Terna.

In base al comma 7.2 della Del. 566/2021/R/eel e ss.mm.ii. EVISO applicherà il massimo tra il corrispettivo mercato capacità di 0,015 €/kWh ed il valore calcolato usando i coefficienti stabiliti da Terna per il mercato libero sulla base del profilo orario rilevato dai gruppi di misura del CLIENTE, e laddove non disponibile sulla base del profilo del fabbisogno italiano MGP GME moltiplicato per un fattore correttivo tra il profilo MGP GME e il profilo medio di EVISO pari a 1,096. Tale componente è arrotondata alla terza cifra decimale superiore e si applica anche alle perdite di rete standard.

6.6.2 (articolo specifico per clienti non domestici per la sola fornitura di gas naturale) A copertura dei costi per il servizio di trasporto EVISO applicherà mensilmente, ai quantitativi di gas naturale prelevati presso il Punto di Prelievo del CLIENTE, il corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall'applicazione dell'Opzione tariffaria prevista dal Distributore Locale, comprensivo dei Canoni Comunali, le maggiorazioni, le componenti CCR, CPR, GRAD, QVD, QTt (come definite da ARERA ai sensi del TIVG), ST, VR, RS, tau1, tau3, UG1, GS, RE, UG2, UG3, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'ARERA o definite dai Distributori Locali o definite da Snam.

Tutte le componenti di cui ai precedenti punti sono da intendersi a carico del CLIENTE e verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'ARERA e dal Distributore Locale.

6.7 (articolo specifico per clienti non domestici per la sola fornitura di energia elettrica) Il valore mensile del fattore di potenza del Punto di Prelievo non deve essere inferiore a 0,95 induttivo, ossia il prelievo di energia reattiva deve essere inferiore al 33% dell'energia attiva consumata nel mese dal punto di prelievo. Eventuali scostamenti saranno regolati secondo quanto previsto dalla Del. 180/2013/R/EEL e ss.mm.ii. Dal 1° aprile 2023 è prevista, per i clienti finali non domestici in Bassa Tensione e per i clienti in Media Tensione l'applicazione di corrispettivi in relazione alle immissioni in rete di energia reattiva in fascia F3 ai sensi della Del. 616/2023/R/eel e ss.mm.ii.

ART. 7 - TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE – DISPACCIAMENTO

7.1 EVISO con riferimento al/i Punto/i di Prelievo oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione, dispacciamento e stoccaggio dell'energia elettrica e/o del gas naturale. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora ad EVISO, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.. EVISO si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, previa verifica di regolarità di tutti i pagamenti, a richiedere al Distributore Locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto/dei Punti di prelievo quali, a titolo esemplificativo: aumento di po-tenza, voltura, spostamento del gruppo di misura ecc. il cliente potrà reperire l'apposita modulistica facendone richiesta all'indirizzo mail servizioclienti@eviso.it, indicando tutte le informazioni necessarie (ad esempio riferimenti, POD/PDR,

tipologia pratica).

7.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore Locale previsti per le singole prestazioni di cui al TIQC, All. A alla Delibera ARERA 617/2023/R/eel e ss.mm.ii. e di cui alla RTDG, All. A alla Delibera ARERA 532/2025/R/gas e ss.mm.ii.. Inoltre, il CLIENTE riconoscerà a EVISO, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore Locale tramite la stessa EVISO, un corrispettivo pattuito preventivamente tra le parti. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, voltura e/o subentro e la variazione di potenza di un sito già attivo. Per la prestazione di tali servizi EVISO sottoporrà di volta in volta un preventivo al CLIENTE con indicazione dei costi relativi a tali servizi nella voce "oneri amministrativi": ove il CLIENTE non dovesse accettare il preventivo, non potrà per tale ragione recedere dal contratto in corso.

7.3 Il CLIENTE conferisce altresì ad EVISO, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica" e/o del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Gas", denominate anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto.

7.4 EVISO non sarà responsabile di interruzioni o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale e/o manomissione del contatore. Nei suddetti casi il CLIENTE non avrà diritto ad alcun risarcimento di danni ovvero ad indennizzi né potrà pretendere e/o agire per la anticipata risoluzione del CONTRATTO. Nei casi di manomissione del contatore, EVISO si riserva la facoltà di sospendere il CONTRATTO e/o i relativi servizi, mantenendo attiva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare ad EVISO.

7.5 (articolo specifico per sola fornitura di gas naturale) EVISO dà atto che esercisce la vendita di gas naturale non essendo anche utente del servizio di distribuzione di gas naturale, pertanto l'efficacia del presente Contratto sarà risolutivamente condizionata all'eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 27bis della Del. 138/04, precisando altresì che, in tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'articolo 27bis della Del. 138/04; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il CLIENTE non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell'ambito dei servizi di ultima istanza.

Nel caso in cui EVISO mutasse la sua condizione, divenendo utente del servizio di distribuzione di gas naturale, ne darà comunicazione al CLIENTE interessato.

ART. 8 - ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE

8.1 Gli importi previsti dal Contratto sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del CLIENTE, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico di EVISO senza facoltà di rivalsa, e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia.

8.2 Il CLIENTE, ove sussistono le condizioni per richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni, aliquote ridotte, esenzioni o esclusioni da imposta deve farne espressa richiesta, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando nel Modulo di Adesione la parte relativa alle Imposte e dovrà rilasciare idonea dichiarazione, che formerà parte essenziale e integrante del CONTRATTO. Nel caso in cui il CLIENTE provveda ad inviare la richiesta di cui sopra in data successiva alla stipulazione del contratto, EVISO applicherà le agevolazioni richieste a partire dal ciclo di fatturazione successivo e senza effetti retroattivi.

8.3 Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare per iscritto a EVISO, con riferimento a ogni singolo POD/PDR, il venir meno delle condizioni per l'applicazione delle agevolazioni fiscali e/o qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia fiscale.

8.4 Il CLIENTE è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne EVISO da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni del CLIENTE.

Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalla modulistica allegata al presente Contratto, saranno poste a carico del CLIENTE le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che EVISO fosse tenuto a pagare all'Amministrazione finanziaria e/o a qualunque altro ente coinvolto, oltre che eventuali spese di giudizio, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti di EVISO dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto, oltre che eventuali spese di giudizio, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti di EVISO dall'Amministrazione finanziaria e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il CLIENTE si impegna a corrispondere entro e non oltre quindici giorni solari le somme richieste.

L'esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva, che verrà

presa da EVISO su propria insindacabile iniziativa salvo espressa richiesta del CLIENTE, posta in essere con l'Amministrazione finanziaria e/o le Regioni e/o qualunque altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà diritto al CLIENTE di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui EVISO abbia ottenuto per tale ragione un rimborso dall'Amministrazione finanziaria e/o dalle Regioni e/o da qualunque altro ente coinvolto.

EVISO sarà tenuta a rimborsare al CLIENTE le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all'Amministrazione finanziaria e/o alle Regioni e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il CLIENTE abbia chiesto a EVISO, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme.

8.5 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE, ove non espressamente vietato dalle relative previsioni di legge e dalla normativa vigente.

ART. 9 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

9.1 La fatturazione per la fornitura di energia elettrica e/o della fornitura di Gas Naturale oggetto del presente contratto di cui all'art. 1, avrà periodicità mensile. Tale periodicità potrà essere variata da EVISO con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'art. 19, salvo quanto indicato nelle Condizioni Particolari di fornitura.

Le bollette: a) saranno emesse in forma sintetica secondo quanto stabilito dalla Delibera 315/2024/R/COM ss.mm.ii.;

b) sul sito www.eviso.it sarà disponibile e scaricabile dal CLIENTE il "Glossario della Bolletta dei Clienti finali di energia", approvato da ARERA, contenente la spiegazione dei principali termini e delle voci utilizzati nella bolletta sintetica e nel documento recante gli elementi di dettaglio, compresa la descrizione dei corrispettivi relativi alla voce di spesa per il servizio di vendita fatturati per ciascuna offerta di EVISO; c) in deroga a quanto previsto nel TIF (Testo Integrato in materia di fatturazione dei servizi di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale, All. A alla Delibera 463/2016/R/COM) a decorrere dalla data di attivazione del Servizio sarà emessa con cadenza mensile la relativa bolletta entro il termine di 90 giorni solari a decorrere dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta; d) qualora nel periodo cui si riferisce la fattura vengano contabilizzati consumi effettivi, potranno essere contabilizzati anche successivi consumi stimati.

9.2 La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EVISO dal Distributore ovvero comunicati dal CLIENTE mediante autolettura. In caso il Distributore comunichi a EVISO un esito negativo del tentativo di lettura, EVISO informerà il CLIENTE ai recapiti indicati nel Modulo di Adesione fornendogli le indicazioni e le tempistiche per poter procedere all'autolettura.

9.3.1 (per la sola fornitura energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, EVISO si riserva la possibilità di fatturare mensilmente in acconto i corrispettivi di cui sopra. I consumi saranno fatturati con il metodo del prodie basato sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore Locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, o la stima di EVISO calcolata in base ai dati tecnici del punto di prelievo comunicati dal Distributore Locale.

9.3.2 (per la sola fornitura di gas naturale) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e ss.mm.ii., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EVISO ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore.

Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall'ARERA con Del. 148/2019/R/gas e ss.mm.ii, All. A (TISG – Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale) per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) con il dato di consumo annuo comunicato dal SII.

9.4 L'acconto di cui all'art. 9.3.1 e 9.3.2 sarà calcolato sui dati relativi ai consumi storici ricevuti dal Distributore Locale o rilevati da EVISO, o sulle eventuali autoletture comunicate dal CLIENTE. In assenza di tali dati l'acconto sarà calcolato da EVISO nel

rispetto della normativa e mediante le migliori tecnologie disponibili per il CLIENTE finale.

9.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, EVISO provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli nel rispetto della normativa o delle deliberazioni ARERA.

9.6 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente art. 6, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EVISO provvederà alla relativa fatturazione nella prima bolletta utile successiva.

9.7 APPLICAZIONE IVA

9.7.1 Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta in relazione alla somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del CONTRATTO. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad EVISO entro il termine ultimo di cui sopra (detto termine), la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

9.7.2 Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli art. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.72 n. 633 e ss.mm.ii., dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del CONTRATTO per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i contratti con durata diversa dall'anno solare o con durata ultra annuale, la Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di Dicembre, con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revoche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno pervenire a EVISO entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse. Nel caso in cui il CLIENTE provveda ad inviare la dichiarazione di intento successivamente alla data di entrata in fornitura del punto di prelievo, le fatture saranno emesse senza applicazione dell'IVA a partire dal ciclo di fatturazione successivo e senza effetti retroattivi; EVISO non provvederà ad alcuna rettifica delle fatture precedentemente emesse.

9.7.3 Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture in regime di "split payment" ai sensi e per gli effetti degli art. 17-ter del D.P.R. 26.10.72 n. 633 e ss.mm.ii., o "reverse charge" ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. d-quater) del D.P.R. 26.10.72 n. 633, dovrà rendere apposita dichiarazione sulla scorta della modulistica allegata.

9.7.4 Il CLIENTE è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne EVISO da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione dell'imposta determinata sulla base delle dichiarazioni del CLIENTE. Si rimanda, a tale proposito, a quanto rappresentato nel precedente art. 8.4 che si rende pienamente applicabile anche con riferimento alla gestione dell'IVA.

9.8 MODALITÀ E TERMINE DI PAGAMENTO.

9.8.1 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato con una delle modalità messe a disposizione da EVISO nelle Condizioni Particolari di fornitura; in assenza di definizione o pattuizione tra le parti, la modalità di pagamento delle fatture dovrà essere a mezzo addebito diretto SEPA(SDD) in via continuativa con valuta fissa per il beneficiario, entro il decimo giorno solare del mese seguente la fornitura oppure al primo giorno tecnico bancario utile necessario.

9.8.2 Ad eccezione del caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all'art. 20, ai sensi dell'art. 1462 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

9.9 Nel rispetto ed in adempimento degli obblighi imposti al fornitore di energia elettrica e gas naturale dalla legge 205/2017 in materia di fatturazione elettronica e ss.mm.ii., EVISO provvederà al recapito al CLIENTE della fattura elettronica emessa in relazione alla fornitura effettuata e dell'eventuale documentazione in formato Pdf o cartaceo, non valida a fini fiscali salvo che per i soggetti esonerati dagli adempimenti di legge in tema di fatturazione elettronica, così come previsto dal provvedimento 30/04/2018 dell'Agenzia delle Entrate e dalla Del. 27/12/2018 n. 712/2018/R/COM di ARERA ed ogni successiva modifica o integrazione.

9.10 Il CLIENTE gas naturale domestico e non domestico con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno e il CLIENTE energia elettrica domestico e non domestico alimentato in BT può richiedere la rateizzazione della fattura (ai sensi della Del. 463/2016/R/com) nei seguenti casi:

i. mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di emissione della bolletta indicata al precedente art. 9.1, lett. c); ii. fatturazione di importi anomali, di cui all'art. 3bis del TIF, comma 3bis.1 (per energia elettrica) e comma 3bis.2 (per gas naturale).

EVISO informa il CLIENTE della possibilità di rateizzazione segnalandone la facoltà all'interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile.

La rateizzazione dovrà essere richiesta dal CLIENTE entro dieci giorni dalla scadenza della fattura da rateizzare e potrà essere concessa solo per importi oggetto di rateizzazione superiori a 50 euro. Le modalità di rateizzazione prevedono che: a) le rate, non cumulabili, hanno frequenza corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due; b) le somme rateizzate, per i casi sopra indicati, siano maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (il tasso conteggiato dalla data di scadenza della fattura alla data di pagamento).

Anche al di fuori dei suddetti casi, i CLIENTI che usufruiscono del BONUS SOCIALE (ai sensi della Del. 584/2015/R/com) per disagio fisico o economico, potranno chiedere una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie, purché non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere fatta una sola volta nell'arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare.

In tutti gli altri casi qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, il CLIENTE volesse richiedere una dilazione di pagamento, con pagamento rateale, le somme rateizzate saranno maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea +3.5%.

9.11 Il FORNITORE si riserva la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND (All. A alla Delibera 593/2017/R/com e ss.mm.ii.), per il recupero dell'eventuale credito maturato nei confronti del CLIENTE inadempiente. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al CLIENTE la componente "CMOR" derivante da un eventuale precedente situazione di morosità del CLIENTE con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.

9.12 Nell'ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica e/o gas naturale risalenti a più di due anni, il CLIENTE sarà informato in fattura e potrà eccepire la prescrizione mediante invio dell'apposito "Modulo richiesta prescrizione", reperibile sul sito www.eviso.it, debitamente compilato e inviato alla mail servizioclienti@eviso.it.

ART. 10 - RITARDO NEI PAGAMENTI - PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE

10.1 In caso di mancato e/o parziale e/o ritardato pagamento di una o più fatture emesse da EVISO, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ai sensi del D. Lgs. 192/12 e ss.mm.ii. in vigore alla data dell'inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per invio dei solleciti di pagamento delle fatture, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e quanto previsto tra le parti nelle condizioni particolari di contratto, senza alcuna necessità da parte di EVISO di messa in mora del CLIENTE.

In caso di parziale e/o ritardato pagamento, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito. EVISO si riserva, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1194 c.c. la facoltà di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, al capitale piuttosto che agli interessi moratori maturati dalla scadenza del credito alla data dell'incasso.

10.2.1 Conformemente a quanto previsto dall'allegato A alla Del. 258/2015/R/com recante "Testo Integrato Morosità Elettrica" (TIMOE) e dall'Allegato A alla Del. ARG/gas 99/11 recante "Testo Integrato Morosità gas" (TIMG) e ss.mm.ii., in caso di omesso o parziale pagamento di una o più bollette (compreso il mancato pagamento del deposito cauzionale), EVISO avrà la facoltà, a decorrere dal primo giorno solare successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato nella bolletta stessa, di inviare al CLIENTE un preavviso di sospensione della fornitura (c.d. "comunicazione di costituzione in mora"), a mezzo raccomandata a/r o PEC, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine ultimo ivi indicato. Il CLIENTE, al fine di interrompere le procedure previste rispettivamente dal TIMG e dal TIMOE, dovrà comunicare l'avvenuto pagamento entro il predetto termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora, inviando ad EVISO copia del pagamento con le modalità e agli indirizzi indicati nella medesima comunicazione. A seguito del pagamento degli insoluti da parte del CLIENTE, EVISO provvederà a richiedere all'Impresa di Distribuzione la riattivazione della fornitura, con le tempistiche e modalità previste dalla RQDG (All. A alla Del. 532/2025/R/gas) per la fornitura di gas naturale e con le modalità e tempistiche previste dal TIQC (All. A alla Del. 617/2023/R/eel) per la fornitura di energia elettrica.

Trascorso il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora e perdurando lo stato di morosità del CLIENTE, EVISO potrà richiedere al Distributore Locale competente la sospensione della fornitura, una volta: i) decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, nel caso in cui il contatore consenta la preliminare riduzione di potenza disponibile di un livello del 15% per un periodo di 15 giorni (solo clienti energia elettrica alimentati in BT); ii) decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, in tutti gli altri casi.

Fermo quanto sopra, l'intervallo di tempo tra il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora ed il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non potrà essere in ogni caso inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi. Decorsi almeno 10 (dieci) giorni solari dalla sospensione della fornitura senza che il CLIENTE fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della bolletta/e insoluta/e EVISO avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura per inadempimento del CLIENTE finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., potendo richiedere al SII la risoluzione contrattuale in conformità alle previsioni di cui all'art. 9 del TIMG (per il gas naturale) e all'art. 8 del TIMOE (per l'energia elettrica).

Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del punto per sospensione della fornitura, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura anche sotto forma di lavoro complesso, ponendo i relativi oneri a carico del CLIENTE. L'esecuzione dell'intervento comporterà la risoluzione del presente Contratto. I costi dell'intervento di interruzione e di ripristino dell'alimentazione saranno addebitati al CLIENTE.

Ove non sia possibile eseguire l'intervento di sospensione o di interruzione della fornitura è diritto di EVISO richiedere al SII, previa risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del CLIENTE finale ai sensi dell'art. 1456 c.c., la risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG (per il gas naturale) e all'art. 10 del TIMOE (per l'energia elettrica); qualora non sia pervenuta una richiesta di switching, il SII provvede per il medesimo punto di fornitura ad attivare i servizi di ultima istanza.

10.2.2 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il CLIENTE si impegna a garantire al Distributore Locale, o a personale da questi delegato, l'accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.

10.3 EVISO avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato e/o parziale pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE a un precedente fornitore ai sensi dell'allegato A alla Del. 593/2017/R/com recante "Testo integrato del sistema indennitario a carico del CLIENTE finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale" (TISIND) e ss.mm.ii.

10.4 EVISO nei casi di cui sopra avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura, nella misura prevista dall'ARERA, oltre al pagamento delle spese postali relative alla comunicazione di costituzione in mora, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno.

10.5 La procedura per la sospensione della fornitura non si applica nei confronti del CLIENTE rientrante nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dal TIMOE e dal TIMG e ss.mm.ii.

10.5.1 (valido per clienti finali non disalimentabili) Qualora il CLIENTE non disalimentabile non provveda al pagamento o provveda al pagamento parziale di una o più bollette (compreso il mancato pagamento del deposito cauzionale) alla data di scadenza indicata nella/e bolletta/e stessa/e, EVISO invierà al CLIENTE un sollecito a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dall'invio del medesimo sollecito.

Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il CLIENTE fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della bolletta insoluta, EVISO avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto di vendita per inadempimento del CLIENTE ai sensi dell'art. 1456 c.c., e potrà procedere a richiedere la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 16 del TIMG (per il gas) e dell'art. 24 del TIMOE (per l'energia elettrica); il SII provvederà quindi all'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui, rispettivamente, al TIVG e al TIV.

10.6 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nel caso in cui: a) non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora con le modalità e le tempistiche previste dalla regolazione vigente; b) il CLIENTE abbia comunicato al FORNITORE l'avvenuto pagamento secondo le modalità previste dal precedente art. 10.2.1; c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale alla garanzia equivalente eventualmente applicata dal FORNITORE e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo

medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione; d) il FORNITORE non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa di distribuzione competente o relativo alla fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni; e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.

Qualora la costituzione in mora riguardi importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il CLIENTE non ha eccepito la prescrizione pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del medesimo diritto da parte del CLIENTE.

10.7 Il CLIENTE avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo automatico pari a: a) euro trenta nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza EE) nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro venti nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità (o effettuata una riduzione di potenza EE) nonostante, alternativamente il mancato rispetto del: I) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; II) termine minimo previsto dall'ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore Locale di sospensione della fornitura per morosità (o riduzione della potenza EE). In questi casi, non può essere richiesto al CLIENTE il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. L'importo dell'indennizzo sarà accreditato al CLIENTE in occasione della prima fattura utile. Attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura.

10.8 Non sono previste garanzie, salvo quanto previsto nelle Condizioni Particolari di fornitura.

10.9 In caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta, la manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, l'allacciamento diretto alla rete, EVISO potrà richiedere la sospensione della fornitura anche senza preventiva informazione al CLIENTE e con effetto immediato.

Nei predetti casi il CLIENTE: - in qualità di titolare del punto di fornitura, e comunque in ragione della propria responsabilità per la conservazione ed integrità degli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore, rimane responsabile di tutti i consumi sul POD / PDR interessato/i dal prelievo fraudolento, manomissione, rottura dei sigilli, allacciamento diretto alla rete, fintanto che la fornitura non verrà cessata su richiesta del CLIENTE stesso o il Contratto risolto da EVISO ai sensi dell'art. 1456 c.c.; - conseguentemente rimane obbligato, come si obbliga, nei confronti di EVISO a corrispondere tutti gli importi dovuti per i consumi, anche oggetto di ricalcoli, ricostruzioni, da parte dell'Impresa di distribuzione, nonché a corrispondere gli ulteriori costi addebitati dal medesimo Distributore per le attività svolte, a titolo esemplificativo per le attività di verifica, contabilizzazione consumi, ecc., fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti da EVISO.

Rimane fermo che gli incaricati di EVISO o del Distributore avranno diritto di accedere ai misuratori in qualsiasi momento per la verifica del loro stato.

10.10 Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, il Fornitore può sospendere la fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del CLIENTE.

ART. 11 DIRITTO DI RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui al precedente art.3, il CLIENTE potrà esercitare il diritto di recesso dal Contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in qualsiasi momento, nei casi e nei modi di cui all'allegato A alla Delibera ARERA 302/2016/R/com e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas" per il tramite del SII cui le parti rimandano.

11.2 La comunicazione di recesso del CLIENTE dovrà essere inoltrata, nel caso di cambio del fornitore, a cura del fornitore entrante previo conferimento di apposita procura a recedere all'atto della sottoscrizione della nuova proposta contrattuale, mediante invio della richiesta di switching al SII da parte dell'utente di disaccoppiamento entrante, con le indicazioni di cui al punto 3.5 dell'allegato A citato.

11.3 Nei casi di esercizio del diritto di recesso del CLIENTE finalizzato non al cambio di fornitore, ma alla cessazione della fornitura stessa la comunicazione dovrà essere inviata direttamente dal CLIENTE ad EVISO, con un preavviso di 30 (trenta) giorni e con le seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata a/r esclusivamente al seguente indirizzo: EVISO S.P.A., corso Luigi Einaudi 3, Saluzzo 12037 (CN)

- a mezzo PEC, esclusivamente al seguente indirizzo: evisosrl@businesspec.it

In caso di comunicazioni inoltrate ad indirizzi diversi da quelli riportati, la comunicazione non avrà effetto ed EVISO non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta

11.4. (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui il CLIENTE sia titolare anche di un solo sito connesso in media tensione o in alta tensione, il termine di preavviso per l'esercizio del recesso è dalle PARTI convenuto in 12 (dodici) mesi, termine che decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nelle Condizioni Particolari di fornitura. Qualora sia intercorso un margine di tempo tra la conclusione del contratto e l'inizio effettivo della fornitura, il CLIENTE non avrà facoltà di esercitare il recesso prima della data di effettivo inizio della fornitura; l'eventuale recesso comunicato anteriormente all'inizio della effettiva fornitura avrà efficacia allo scadere dei 12 (dodici) mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'inizio della fornitura.

11.5 (articolo specifico per sola fornitura di gas naturale) Nel caso in cui il CLIENTE con consumi annui complessivamente superiori a 200.000 Smc (riferiti a uno o più siti complessivamente considerati, anche se oggetto di contratti diversi), il termine di preavviso per l'esercizio del recesso è dalle PARTI convenuto in 12 (dodici) mesi, termine che decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, salvo diverso accordo previsto nelle Condizioni Particolari di fornitura. Qualora sia intercorso un margine di tempo tra la conclusione del contratto e l'inizio effettivo della fornitura, il CLIENTE non avrà facoltà di esercitare il recesso prima della data di effettivo inizio della fornitura; l'eventuale recesso comunicato anteriormente all'inizio della effettiva fornitura avrà efficacia allo scadere dei 12 (dodici) mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'inizio della fornitura.

11.6 RECESSO DEL FORNITORE. EVISO ha facoltà di recedere dal contratto unilateralmente anche limitatamente ad una sola delle forniture in ogni momento, mediante comunicazione in forma scritta al CLIENTE, nel rispetto del termine di preavviso di 6 (sei) mesi dalla data del ricevimento della comunicazione, da effettuarsi esclusivamente all'indirizzo di PEC oppure a mezzo di raccomandata a/r agli indirizzi comunicati dal CLIENTE al momento della stipula del contratto. Nel caso di CLIENTE con almeno un punto alimentato in tensione diversa dalla BT o con consumi gas complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno il termine di preavviso per il recesso esercitato da parte di EVISO è ridotto a 1 mese.

Rimane fermo che, ai sensi dall'art. 5, co. 7, lett. b), del D.lgs. n. 210/2021, come modificato con D.lgs. n. 3/2026, nel caso di clienti domestici e non domestici con soli punti di prelievo alimentati in BT o con consumi gas complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno, che abbiano sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso o un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato, con condizioni economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato del rapporto contrattuale, il Fornitore non potrà esercitare il recesso prima della relativa scadenza.

11.7 PENALE CONVENZIONALE PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DI PREAVVISO.

11.7.1 (articolo specifico per sola fornitura di energia elettrica) In caso di esercizio del diritto di recesso in violazione dei tempi e delle modalità stabilite nel CONTRATTO (art. 11.4), con conseguente passaggio ad altro fornitore, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento in favore di EVISO di una penale convenzionale costituita da un importo fisso di euro 100,00 (cento euro e centesimi zero) e da un ulteriore importo di euro 15,00 (quindici euro e centesimi zero) per ogni kW di potenza disponibile da applicarsi per ogni mese di mancata fornitura.

11.7.2 (articolo specifico per sola fornitura di gas naturale) In caso di esercizio del diritto di recesso in violazione dei tempi e delle modalità stabilite nel CONTRATTO (art. 11.5), con conseguente passaggio ad altro fornitore, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento in favore di EVISO di una penale convenzionale costituita da un importo fisso di euro 100,00 (cento euro e centesimi zero) e da un ulteriore importo di euro 0,25 (venticinque centesimi di euro) per Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo da applicarsi per ogni mese di mancata fornitura.

11.8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. EVISO ha facoltà di risolvere il CONTRATTO ex art. 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata a/r o PEC all'altra PARTE al verificarsi di una delle seguenti condizioni a carico dell'altra PARTE: a) inizio di un'azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; c) istanza o inizio di una procedura concorsuale, di concordato, liquidazione coatta amministrativa, fallimento; d) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e nel caso il medesimo venga sottoposto a procedure esecutive; e) ricevimento da parte di EVISO della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con le quali queste segnalino il venir meno, anche parziale, della copertura assicurativa o del plafond di credito di cui all'art. 3.3 lettera c) del

CONTRATTO, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del CLIENTE, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del CLIENTE; f) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili a EVISO; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia e/o gas naturale a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EVISO, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EVISO nei confronti del CLIENTE; h) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, in vigore o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE ed EVISO ovvero tra il CLIENTE e una qualunque altra società controllata da EVISO o a quest'ultima collegata; i) parziale pagamento delle fatture, o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE previo espletamento delle procedure di messa in mora di cui al precedente art. 10; l) in generale qualsivoglia violazione degli obblighi previsti dal D.lgs 231/01.

11.9 EVISO nel caso di omesso o parziale pagamento delle fatture da parte del CLIENTE entro il termine di scadenza di cui all'art.9.8.1, può risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., previa dettagliata contestazione e contestuale diffida ad adempiere entro il termine perentorio di quaranta giorni, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno e l'applicazione degli interessi di cui all'art 10.1.

11.10 EVISO, in caso di reiterato ritardo nel pagamento delle fatture, mancata attivazione del mandato per l'addebito diretto su conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente e di revoca dell'addebito diretto SEPA (SDD) da parte del CLIENTE, può avvalersi della risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. a mezzo di sua semplice dichiarazione. E' fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Per reiterato ritardo nel pagamento delle fatture si intende a) l'omesso o parziale pagamento di tre fatture, emesse per tre mensilità consecutive; oppure b) l'invio di tre diffide ex art. 11.9 delle presenti condizioni nell'arco temporale di 12 mesi.

11.11 Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. 12.

11.12 Fermo restando l'impegno di EVISO di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore Locale o Terna dovessero pretendere da EVISO a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

ART. 12 - FORZA MAGGIORE

12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o caso fortuito.

12.2 Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, ivi compresi Terna, SNAM e ARERA, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EVISO, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore), risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento e, in generale eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI.

EVISO non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni delle somministrazioni di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, stato di guerra o qualsiasi altra causa eccezione al di fuori del proprio ragionevole controllo.

Sarà considerata causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di Terna e/o del Distributore Locale, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che manifesti in cali di tensione, "black out" ecc e/o interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti di SNAM e/o del Trasportatore.

12.3 Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore o caso fortuito, la PARTE interessata deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, della sospensione della prestazione, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, nonché le ragioni di forza maggiore o caso fortuite invocate.

12.4 La PARTE che ha sospeso le proprie prestazioni per forza maggiore o caso fortuito, riprenderà l'adempimento delle prestazioni medesime non appena le sarà ragionevolmente possibile a seguito della cessazione della causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'altra PARTE.

12.5 Decorso il periodo di 2 (due) mesi dall'inizio della sospensione per forza maggiore o caso fortuito, in assenza di soluzione, il CONTRATTO potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.11.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

13.1 Il presente CONTRATTO potrà essere ceduto a terzi soltanto previo consenso scritto dell'altra PARTE. Tale divieto si applica anche in caso di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda poste in essere dal CLIENTE. Il CLIENTE riconosce sin da ora ad EVISO facoltà di cedere il contratto ad altra società controllata o anche solo partecipata, dandone comunicazione scritta al CLIENTE. La cessione avrà efficacia dalla data di ricezione della comunicazione.

13.2 Resta fin d'ora inteso che a seguito della cessione del presente CONTRATTO da parte del CLIENTE ai sensi del comma precedente il CLIENTE cedente sarà liberato dalle obbligazioni assunte nei confronti di EVISO ai sensi del presente CONTRATTO, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore di EVISO le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest'ultima, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al CLIENTE cedente, indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente, siano state integralmente soddisfatte.

(iii) sia stata trasmessa ad EVISO a mezzo PEC di cui al art. 19 da parte del CLIENTE cedente - almeno un mese prima della data di efficacia della cessione - dettagliata documentazione e informazioni sulla cessione, indicandone tempi e modalità, nonché copia conforme dei Contratti interessati, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA del CLIENTE Cessionario, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario.

ART. 14 - INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, CLAUSOLE NEGOZIALI E MODIFICHE UNILATERALI

14.1 Il CONTRATTO in essere sarà modificato di diritto con l'automatico recepimento di nuove disposizioni normative o regolamentari eventualmente imposte dalla legge o da provvedimenti dell'ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante ed imperativo per le parti e per i contratti in corso. Al CLIENTE verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa.

14.2 Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui al punto precedente non fossero suscettibili di inserimento automatico nel CONTRATTO, EVISO formulerà le clausole integrative o modificative ai sensi dell'art. 14.3 o art. 14.4. Sono ricomprese in tale ipotesi le innovazioni normative che dovessero determinare un mutamento della struttura di uno o più elementi di formazione del prezzo finale.

14.3 (valido per clienti domestici e non domestici con soli punti di fornitura alimentati in BT o con consumi complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno) Nei casi di cui all'art. 14.2 ed in ogni altro caso in cui ricorra giustificato motivo, riferito a titolo esemplificativo alla variazione delle condizioni di mercato e/o al prezzo di approvvigionamento dell'energia elettrica e/o gas naturale, ed anche in ragione di sopravvenute esigenze aziendali, EVISO avrà facoltà di comunicare al CLIENTE le modifiche contrattuali tramite comunicazione scritta, su supporto durevole preventivamente accettato dal CLIENTE, con preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il predetto termine di preavviso è ridotto ad un mese in caso di variazione unilaterale delle condizioni economiche che comporti esclusivamente una diminuzione di corrispettivi previsti in contratto e determinati dal venditore. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", dovrà contenere: 1) il testo integrale delle nuove condizioni generali o particolari, con evidenziati in forma grafica intellegibile gli articoli oggetto della modifica proposta, con riporto del link ipertestuale alle condizioni previgenti, 2) l'illustrazione sintetica delle modifiche proposte, 3) la decorrenza delle variazioni proposte, 4) le modalità ed il termine entro cui il CLIENTE ha facoltà di comunicare la mancata accettazione delle modifiche proposte ed esercitare il diritto di recesso dal CONTRATTO, senza oneri; 5) il nuovo codice offerta e la stima della spesa annua oltre al rimando al Portale Offerte per un confronto in termini di spesa annua con altre offerte del libero mercato (qualora la modifica sia relativa alle condizioni economiche); 6) l'informazione che il mancato rispetto del termine di preavviso della predetta comunicazione comporta il diritto del CLIENTE a ricevere un indennizzo di euro 30,00 (trenta euro e centesimi zero). In tal caso, fatto salvo il caso di recesso nel termine di cui al punto 4) che precede, EVISO applicherà al CLIENTE le nuove condizioni contrattuali.

In caso di mancata comunicazione del supporto durevole da parte del CLIENTE, la comunicazione recante la proposta di modifica unilaterale dovrà essere inviata in forma scritta, a scelta di EVISO, a mezzo raccomandata a/r. all'indirizzo indicato in contratto, ovvero a mezzo posta certificata del CLIENTE, ovvero anche a mezzo di posta elettronica ordinaria, all'indirizzo indicato dal CLIENTE nel modulo di adesione.

Rimane fermo che, in base a quanto previsto dall'art. 5, co. 7, lett. b), del D.lgs.n. 210/2021, come modificato con D.lgs. n. 3/2026, il Fornitore non potrà modificare unilateralmente in maniera sfavorevole le condizioni contrattuali economiche e di durata dei clienti finali

controparti di contratti di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso; tale divieto opera anche in relazione ai contratti di fornitura di energia elettrica a tempo indeterminato, con condizioni economiche a prezzo fisso efficaci per un periodo determinato del rapporto contrattuale, durante la vigenza delle condizioni economiche medesime.

14.4 (valido per clienti con almeno un punto di fornitura alimentato in tensione diversa dalla BT o con consumi complessivamente superiori a 200.000 Smc/anno) Nei casi di cui al precedente art. 14.2 ed in ogni altro caso in cui ricorra giustificato motivo, riferito a titolo esemplificativo alla variazione delle condizioni di mercato e/o al prezzo di approvvigionamento dell'energia elettrica e/o gas naturale, ed anche in ragione di sopravvenute esigenze aziendali, EVISO avrà facoltà di comunicare al CLIENTE le modifiche contrattuali, anche relativamente alle condizioni economiche, tramite comunicazione scritta, anche in bolletta, con un preavviso di 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, fatta salva la facoltà del CLIENTE di recedere dal Contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari. In caso di mancato recesso, le modifiche si intenderanno accettate e EVISO applicherà al CLIENTE le nuove condizioni contrattuali.

14.5 Le parti possono apportare di comune accordo modifiche al Contratto, le stesse dovranno essere proposte ed accettate esclusivamente per iscritto da entrambe le parti ed entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'accordo.

ART. 15 - MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI

Nel caso di deliberazioni di ARERA ovvero provvedimenti di altre autorità riportanti modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico e/o gas naturale, nel caso di provvedimenti tariffari o incidenti sui principali parametri di riferimento del CONTRATTO, EVISO provvederà a dare immediata comunicazione ed informativa al CLIENTE, sin dal momento in cui procederà alla modifica delle condizioni economiche.

Il tal caso al CLIENTE compete facoltà di recesso da esercitare nei modi e termini di cui all'art.11.

ART. 16 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti ad I.V.A. di legge e, pertanto, ai sensi degli art. 5 comma 2 e 40 D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii. Il CONTRATTO è soggetto a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

ART. 17 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

17.1 Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo in Materia di protezione dei dati personali GDPR n. 679/2016, in tema di trattamento dei dati personali, il CLIENTE dichiara di essere stato debitamente e preventivamente informato circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati da EVISO, anche mediante strumenti e procedure informatiche, al solo fine di dare esecuzione al CONTRATTO, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e riservatezza. I dati personali raccolti e registrati del CLIENTE non potranno essere diffusi, né comunicati, nemmeno in parte, a soggetti terzi, eccezion fatta per gli Istituti di credito per la sola gestione degli incassi e dei pagamenti, a soggetti che svolgano servizi funzionali all'esecuzione del CONTRATTO (tra cui agenzie, studi contabili e di revisione, studi legali per il recupero dei crediti e/o la gestione di controversie) ed autorità competenti, con espressa esclusione – salvo diversa esplicita autorizzazione da parte del CLIENTE – di ogni comunicazione a terzi per attività in senso lato di pubblicità e/o comunicazione commerciale o di mercato. Il CLIENTE è informato ed autorizza EVISO – ove richiesta - alla comunicazione dei propri dati personali, anche sensibili, alle Autorità pubbliche preposte per la raccolta, con-servazione e statistica dei dati medesimi (a titolo indicativo e non esaustivo ARERA, Agenzia Dogane Monopoli, Agenzia Entrate, ISTAT). Il CLIENTE autorizza EVISO a conservare i propri dati personali per tutto il tempo necessario per soddisfare le richieste di acquisizione da parte degli enti preposti, in conformità alla normativa vigente e sopravvenuta. Con la firma del presente CONTRATTO, il CLIENTE esprime il proprio consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti di cui sopra, limitatamente alla esecuzione del CONTRATTO.

17.2 Durante il periodo di durata del CONTRATTO e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al CONTRATTO stesso se non con espresso consenso dell'altra parte, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del CONTRATTO.

17.3 Al CLIENTE competono i diritti e le facoltà di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016,

meglio esplicitati da EVISO del modello informativo sottoscritto contestualmente alla firma del CONTRATTO, recante anche indicazione del soggetto titolare del trattamento, del soggetto responsabile del trattamento e dei soggetti incaricati del trattamento, nonché delle modalità mediante le quali segnalare eventuali violazioni o richieste ad EVISO in materia di dati personali.

ART. 18 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni ARERA e alle norme del Codice Civile, ove applicabili.

ART. 19 - COMUNICAZIONI

19.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere effettuate per iscritto.

19.2 Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EVISO, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo e/o il Punto di Riconsegna.

19.3 Le comunicazioni di recesso del CLIENTE devono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: evisosrl@businesspec.it

19.4 Tutte le altre comunicazioni e richieste di informazioni da parte del CLIENTE inerenti il CONTRATTO dovranno essere inviate:

- a mezzo raccomandata a/r: EVISO S.P.A., corso Luigi Einaudi 3, Saluzzo 12037 (CN)

- a mezzo PEC: evisosrl@businesspec.it

19.5 Dovranno essere indicate le seguenti informazioni minime: ragione sociale o nome cognome, indirizzo di fornitura, numero POD e/o PDR, il servizio a cui si riferisce la richiesta (elettrico, gas o entrambi) e recapito telefonico per l'eventuale contatto.

19.6 Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta anche tramite nota in fattura ovvero in tutti i casi non espressamente vietati dalla normativa vigente.

19.7 Il CLIENTE elegge domicilio all'indirizzo PEC o, in mancanza, all'indirizzo di fornitura indicato nel contratto. EVISO non potrà in alcun caso considerarsi responsabile della mancata ricezione da parte del CLIENTE di qualsivoglia comunicazione allorquando quest'ultimo non abbia provveduto ad informare EVISO, per iscritto, di ogni variazione dei dati forniti in sede di stipula del Contratto.

ART. 20 – PROCEDURA DI RECLAMO

20.1 Eventuali richieste di informazioni o reclami del CLIENTE devono essere inoltrati:

- a mezzo posta in corso Luigi Einaudi, 3 – 12037 Saluzzo (CN)

- o al seguente indirizzo di PEC: soluzioni-eviso@businesspec.it ovvero a mezzo fax al numero 0175 571039;

- compilando il modulo online, reso disponibile sul sito internet di EVISO (www.eviso.it), che consente al CLIENTE di scaricare sul proprio dispositivo o di ricevere tramite posta elettronica una copia della comunicazione inviata, che attesti data e codice della pratica; – accedendo, previa registrazione, all'area clienti di EVISO (easy.eviso.it) e compilando il form dedicato nella sezione "Richieste informazioni e reclami", che consente al CLIENTE di ricevere tramite mail copia della comunicazione inviata, che attesti data e codice della pratica.

EVISO mette a disposizione del CLIENTE apposito modulo per la richiesta di informazioni o reclami. Il CLIENTE ha comunque la facoltà di inviare una richiesta di informazioni o reclamo scritto senza utilizzare il modulo messo a disposizione da EVISO, purché vengano indicati obbligatoriamente almeno i seguenti dati minimi: Ragione sociale o nome cognome, indirizzo di fornitura, codice POD e/o PDR, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura), il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas o entrambi), PEC, recapito telefonico per eventuale contatto e una breve descrizione dei fatti contestati, nonché il recapito per l'invio della risposta scritta, se diverso dal recapito di fatturazione. In difetto di una o più indicazioni obbligatorie, il reclamo non verrà preso in considerazione.

EVISO è tenuta a rispondere al reclamo scritto entro le tempistiche previste dal TIQV (All. A alla Delibera ARERA 399/2025/R/com). In caso di mancato rispetto dello standard di risposta ai reclami EVISO corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico come riportato nell'informativa sui livelli di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente contratto.

20.2 Il CLIENTE potrà ricorrere anche al Servizio di conciliazione istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere. Per ulteriori informazioni sul Servizio di conciliazione è possibile consultare i siti dell'Autorità e del Servizio, inviare una mail al Servizio di conciliazione all'indirizzo [\[acquirenteunico.it\]\(mailto:acquirenteunico.it\), oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 \(da telefono fisso o da cellulare\).](mailto:serviziocconciliazione@</p></div><div data-bbox=)

Il servizio si svolge interamente on line e può essere attivato dal CLIENTE solo a seguito della mancata risposta da parte di EVISO al reclamo scritto del CLIENTE dopo 40 giorni o nel caso in cui quest'ultimo non ritenga la risposta ricevuta soddisfacente.

Per attivare la procedura di conciliazione, il CLIENTE deve compilare la maschera on line ed allegare i documenti richiesti. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione Conciliazione sul sito dell'Autorità

Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUI (Fornitore di Ultima Istanza gas), sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato.

20.3 Per la gestione del proprio reclamo e per l'assistenza nelle procedure per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, il CLIENTE può avvalersi di una delle associazioni dei consumatori di cui all'elenco dell'articolo 137 del Codice del consumo.

ART. 21 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto sarà competente, in via esclusiva i) il Foro del Consumatore come definito dal D. lgs. 206/05 e ss.mm.ii., in caso di Clienti che abbiano sottoscritto il Contratto per scopi estranei all'attività lavorativa esercitata (Clienti Privati); ii) il Giudice di pace di Saluzzo o il Tribunale di Cuneo, con esclusione di qualsiasi altro foro competente per legge, in caso di Clienti che abbiano sottoscritto il Contratto per scopi attinenti all'attività lavorativa esercitata (Clienti Business). Per qualsiasi controversia inerente il presente Contratto, la proposizione di un'azione giudiziaria è condizionata, a pena di improponibilità/improcedibilità, al preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla Del. ARERA 209/2016/E/COM "Adozione del testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione - TICO" del 5 maggio 2016 pubblicata sul sito www.arera.it il 06 maggio 2016 e ss.mm.ii.

ART. 22 - COPERTURA ASSICURATIVA GAS

In applicazione della Del. ARERA 85/2024/R/gas e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas, chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della suddetta Delibera. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi: a) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta); b) i consumatori di gas metano per autotrazione. Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

ART. 23 - ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI

Il presente CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto.

ART. 24 – SERVIZI E RIFERIMENTI NORMATIVI

24.1 NUMERO VERDE. Per richiedere aggiornamenti, nuovi servizi o informazioni sui contratti è disponibile, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00. NUMERO VERDE gratuito 800 586 744.

24.2 Nell'ambito del presente Contratto valgono le seguenti definizioni e riferimenti normativi:

ARERA: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con la Legge 14 novembre 1995, n. 481 (pubblicata in G.U. n. 270 del 18/11/1995 - Suppl. Ordinario n. 136), è il soggetto pubblico incaricato di regolare con proprie deliberazioni le condizioni economiche e la qualità del servizio gas ed energia elettrica. I testi integrali delle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente possono essere consultati e

scaricati dal sito www.arera.it (sezione "Atti e documenti"). **Cliente domestico:** si intende il Cliente che utilizza il gas e/o l'energia elettrica per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna e/o punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti ed il titolare del punto sia una persona fisica. **Cliente non Domestico (Usi diversi):** si intende il Cliente che utilizza il gas e/o l'energia elettrica per usi diversi (ad esempio per usi industriali, artigianali). **Clienti vulnerabili di gas naturale:** sono definiti, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 115/2022, convertito in L. n. 142/2022 (c.d. "Decreto aiuti bis"), come i clienti civili che ricadono in almeno una delle seguenti classi: a) persone che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, co. 75, della L. n. 124/17; b) soggetti con disabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/92; c) soggetti le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; d) soggetti le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; e) persone di età superiore ai 75 anni. I clienti che soddisfano i requisiti per essere classificati come vulnerabili possono richiedere ai venditori del mercato libero l'applicazione delle condizioni di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità regolate dall'ARERA (cd. servizio di tutela della vulnerabilità). **Cliente finale titolare di POD e/o PDR disalimentabile:** è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell'esercente la vendita la sospensione della fornitura. **Cliente finale titolare di POD e/o PDR non disalimentabile:** è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da parte dell'esercente la vendita. SI: è il "Sistema Informativo Integrato" (SII), gestito dall'Acquirente Unico, basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'art. 1bis della L. n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas. **Codice di Condotta Commerciale:** è il "Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali", All. A alla Delibera 366/2018/R/com, come modificato con Delibera 386/2025/R/com, il cui ambito di applicazione è limitato, ai sensi della medesima normativa regolatoria e del presente Contratto, al cliente finale a cui siano riconducibili punti di prelievo (POD) o punti di riconsegna (PDR) esclusivamente alimentati in bassa tensione o consumi di gas naturale complessivamente non superiori a 200.000 Smc/anno. **Sospensione della fornitura di gas e/o di energia elettrica per morosità:** è la mancata consegna fisica del gas naturale e/o dell'energia elettrica a uno o più PDR/ POD a seguito della morosità del Cliente finale titolare dei medesimi PDR/POD. **Supporto durevole:** qualsiasi strumento disponibile e accessibile al Cliente finale che permetta al Cliente medesimo di memorizzare informazioni che gli sono indirizzate in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; in caso di informazioni rese disponibili su siti internet o app, il venditore porta a conoscenza del cliente finale, tramite notifica, l'esistenza e la disponibilità delle informazioni medesime su tali strumenti.

Il CLIENTE con la sottoscrizione del contratto di fornitura con EVISO sceglie ed accetta il supporto durevole mediante il quale ricevere eventuali comunicazioni di variazione unilaterale, evoluzioni automatiche o di rinnovo delle condizioni economiche a scadenza. A tale fine il CLIENTE già in fornitura può, in qualsiasi momento, in corso di fornitura: i) comunicare ad EVISO, ove non l'abbia già fatto, la scelta ed accettazione del supporto durevole mediante invio di comunicazione via mail all'indirizzo servizioclienti@eviso.it; ii) modificare la scelta del supporto durevole contattando il Servizio Clienti oppure tramite l'area Selfcare. E' fatto, altresì, obbligo di co-municare ad EVISO qualsiasi variazione / modifica che dovesse intervenire con riferimento al supporto durevole prescelto.

Decreto Legislativo n. 79/99: che attua la direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; **D.lgs. n. 174/2000:** che attua la direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale; **Decreto Legislativo n. 206/05:** recante "Codice del Consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"; Delibera 366/2018/R/com: e' la deliberazione dell'ARERA che approva il "Codice di Condotta Commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali"; Delibera 302/2016/R/com del 9/06/2016:

è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A, stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura. Delibera 487/2015/R/eel del 14/10/2015: è la deliberazione dell'ARERA che disciplina il processo di switching nel mercato retail dell'energia elettrica (switching elettrico). Delibera 77/2018/R/com del 8/02/2018: è la deliberazione dell'ARERA che disciplina il processo di switching nel mercato retail del gas naturale (switching gas). Delibera 315/2024/R/COM del 23/07/2024: è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A disciplina la "Bolletta dei clienti finali di energia"; Delibera 63/2021/R/COM del 23/02/2021: è la deliberazione dell'ARERA, e relativi allegati, che definisce le modalità applicative del regime di riconoscimento dei bonus sociali elettrico, gas e idrico ai Clienti domestici disagiati; RQDG: è la vigente Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas. TICO: è il vigente Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. TIF: è il vigente Testo integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e gas naturale. TIMG: è il vigente Testo Integrato Morosità Gas. TIMOE: è il vigente Testo Integrato Morosità Elettrica. TIQC: è il vigente Testo Integrato della regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica. TIQD: è il vigente Testo Integrato della regolazione outputbased del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. TIQV: è il vigente Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale. TIRV: è il vigente Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria; TISIND: è il vigente Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale.

24.3 Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tutti i riferimenti alle deliberazioni dell'ARERA sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni rispetto al testo inizialmente approvato.



servizioclienti@eviso.it

**Corso Luigi Einaudi, 3
Saluzzo (CN) - ITALIA**

0175 44648

eVISO S.p.A.

Corso Luigi Einaudi, 3 – 12037 Saluzzo (CN) - ITALIA
Cod.Fisc. / P.IVA: 03468380047 - Cap.soc: 369.924,39 euro i.v.
TICKER BORSA ITALIANA: EVISO - CODICE ISIN: IT0005430936
CODICE DESTINATARIO: YQKBMIA

eVISO
Luce e Gas